



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 220 DEL 15/12/2020**

OGGETTO

Art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154, Fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Indirizzi applicativi.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre, in via convenzionale in videoconferenza nella Sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma 1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 7 Assenti n. 1

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| FOSSI EMILIANO | Sindaco | Assente |
| DI FEDE GIOVANNI | Vice Sindaco | Presente |
| ARTESE ESTER | Assessore | Presente |
| LOIERO LORENZO | Assessore | Presente |
| NUCCIOTTI RICCARDO | Assessore | Presente |
| RICCI LUIGI | Assessore | Presente |
| ROSO MONICA | Assessore | Presente |
| SALVATORI GIORGIA | Assessore | Presente |

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, denominato Decreto Ristori ter, recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che interviene con un ulteriore finanziamento della misura già prevista nel mese di marzo per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, con l'istituzione a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo di 400 milioni di euro nel 2020;
- l'art. 2 comma 1 del suddetto D.L. che rinvia la ripartizione di questo nuovo stanziamento agli All. 1 e 2 dell'ordinanza n. 658/2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile;
- l'art. 2, comma 3, del suddetto D.L. secondo cui, le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle predette risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento della Giunta Comunale;

Dato atto che ai sensi delle suddette disposizioni al ns. comune sono già pervenute risorse da destinare al finanziamento dei buoni spesa ed all'assegnazione dei generi di prima necessità di ammontare pari a quelle assegnate con la succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 marzo 2020, n. 658 e che le stesse ammontano a complessivi euro 296.763,03;

Atteso che tali risorse sono già state oggetto di apposita variazione di bilancio, Dup e Peg, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 9.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che, ai sensi della succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 marzo 2020, n. 658, le risorse assegnate sono finalizzate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale o per l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a seguito del sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica CoViD-19;

Dato atto che, come avvenuto ad aprile 2020, i Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, hanno adottato linee guida condivise per la concessione dei buoni spesa e per l'assegnazione di generi di prima necessità;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, n. 28 del 4.12.2020 avente ad oggetto "Nuove linee guida per la concessione dei buoni spesa e l'assegnazione dei generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020. Approvazione";

Dato atto che la risorse stanziata sono finalizzate all'acquisto ed erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentari così definite nella suddette linee approvate dalla Società della Salute:

- "generi di prima necessità": i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l'igiene della casa;
- "buono spesa" il titolo di acquisto (in qualsiasi forma stabilito secondo modalità celeri e funzionali alla più corretta ed agile gestione e rendicontazione) spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e pubblicati sul suo sito internet, nonché su quello della Società della Salute stessa;

Atteso che, con le disposizioni allegate alla suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 4.12.2020, viene demandata ai singoli Comuni la scelta della modalità di attuazione delle misure previste dalla suddetta ordinanza e dal D.L. 154/2020 - Ristori ter-, indicando, in particolare la facoltà per i comuni di adottare, a fondamento dei criteri da porre quale condizione di accesso alle misure di solidarietà alimentare il possesso, per i richiedenti, dei requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 2, ovvero quelli fissati dall'art. 3 comma 3;

Ritenuto pertanto, necessario, al fine di poter avviare le attività finalizzate a dare attuazione alle misure dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 come rifinanziate dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, stabilire quanto segue:

- a) di procedere con la concessione delle misure urgenti di solidarietà alimentari per i nuclei familiari che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come descritti complessivamente nell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione della Società della Salute n. 28/2020;
- b) che, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 commi 1 e 4 delle disposizioni allegate alla suddetta deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, i richiedenti l'accesso alle misure di solidarietà alimentare dovranno possedere i requisiti stabiliti all'art. 3 comma 3 lett. a), b) e c) (*alternativamente: un valore dell'ISEE corrente inferiore a € 9.360,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure, b) un valore dell'ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure, c) un valore dell'ISEE ordinario compreso tra € 6.000,00 ed € 14.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021), e un reddito familiare relativo al mese di novembre 2020 inferiore a un valore pari a € 400,00 per i nuclei familiari di un componente, a € 600,00 per i nuclei familiari di due componenti e a € 800,00 per i nuclei familiari di tre o più componenti*);
- c) che per nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 3 e 4 delle disposizioni allegate alla deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, l'accesso alle misure di solidarietà alimentare avviene previa presentazione di apposita domanda predisposta su specifico *form* pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente,

presentata da un componente maggiorenne del nucleo, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico;

d) che il comune, ad esito di tale avviso procederà ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni allegate alla deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, secondo una graduatoria ordinata in base al valore ISEE dichiarato e secondo le priorità ivi stabilite;

e) che ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, avranno autonoma priorità nell'accesso al beneficio, senza necessità di alcun requisito specifico, i nuclei familiari in carico al servizio sociale e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19;

f) che il beneficio potrà essere composto dalla combinazione di pacchi preconfezionati contenenti beni di prima necessità ed alimenti a lunga conservazione oltre ad un buono alimentare da spendere prevalentemente per generi alimentari freschi o deperibili presso gli esercizi commerciali appositamente convenzionati;

g) che il totale della somma stanziata (euro 296.763,039) sarà indicativamente destinato in parti uguali al finanziamento dei buoni spesa ed alla predisposizione di pacchi alimentari;

e) che per la composizione e distribuzione dei pacchi alimentari e per l'erogazione dei buoni spesa a tutte le categorie di beneficiari il comune potrà avvalersi degli enti del Terzo Settore, operanti sul territorio con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche attraverso stipula di una nuova convenzione, finalizzata a regolamentare i reciproci compiti e funzioni relativi alla distribuzione dei benefici oggetto della presente delibera, fra questo ente e la locale Caritas Vicariale;

Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013;

Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Aggiornamento al DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020);

Richiamate le proprie competenze in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dalla Dirigente del Settore 2, e il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con propria deliberazione n. 28/2020, con la quale sono state approvate le linee guida per la concessione da parte dei Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest dei buoni spesa e per l'assegnazione dei generi di prima



necessità, ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, misure rifinanziate dal D.L. 23 Novembre 2020 n. 154 rinviando integralmente alle stesse per quanto non previsto nel presente atto;

2. di fornire ai competenti servizi del Settore 2 i seguenti indirizzi per l'avvio delle attività necessarie a dare attuazione alle misure dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, come rifinanziate dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 relativamente alle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare:

a) di procedere con la concessione delle misure urgenti di solidarietà alimentari per i nuclei familiari che stanno vivendo una situazione di difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come descritti complessivamente nell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione della Società della Salute n. 28/2020;

b) che, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 commi 1 e 4 delle disposizioni allegata alla suddetta deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, i richiedenti l'accesso alle misure di solidarietà alimentare dovranno possedere i requisiti stabiliti all'art. 3 comma 3 lett. a), b) e c) (*alternativamente: un valore dell'ISEE corrente inferiore a € 9.360,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure, b) un valore dell'ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure, c) un valore dell'ISEE ordinario compreso tra € 6.000,00 ed € 14.000,00, così come da relativa attestazione in corso di validità (data l'urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità dell'attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021), e un reddito familiare relativo al mese di novembre 2020 inferiore a un valore pari a € 400,00 per i nuclei familiari di un componente, a €600,00 per i nuclei familiari di due componenti e a € 800,00 per i nuclei familiari di tre o più componenti*);

c) che per nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 3 e 4 delle disposizioni allegata alla deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, l'accesso alle misure di solidarietà alimentare avviene previa presentazione di apposita domanda predisposta su specifico *form* pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, presentata da un componente maggiorenne del nucleo, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico;

d) che il comune, ad esito di tale avviso procederà ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni allegata alla deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, secondo una graduatoria ordinata in base al valore ISEE dichiarato e secondo le priorità ivi stabilite;

e) che ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, avranno autonoma priorità nell'accesso al beneficio, senza necessità di alcun requisito specifico, i nuclei familiari in carico al servizio sociale e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19;

f) che il beneficio potrà essere composto dalla combinazione di pacchi preconfezionati contenenti beni di prima necessità ed alimenti a lunga conservazione oltre ad un buono

alimentare da spendere prevalentemente per generi alimentari freschi o deperibili presso gli esercizi commerciali appositamente convenzionati;

g) che il totale della somma stanziata (euro 296.763,039) sarà indicativamente destinato in parti uguali al finanziamento dei buoni spesa ed alla predisposizione di pacchi alimentari;

h) che per la composizione e distribuzione dei pacchi alimentari e per l'erogazione dei buoni spesa a tutte le categorie di beneficiari il comune potrà avvalersi degli enti del Terzo Settore, operanti sul territorio con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche attraverso stipula di una nuova convenzione, finalizzata a regolamentare i reciproci compiti e funzioni relativi alla distribuzione dei benefici oggetto della presente delibera, fra questo ente e la locale Caritas Vicariale;

3. di dare disposizione affinché, in ogni caso, ogni Settore ed U.O.A. dell'Ente collaborino fattivamente col Settore 2 al fine di dare piena e concreta attuazione ai suddetti indirizzi;

4. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 241/1990, responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona;

5. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di trasmettere il presente atto alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione, consistente nella necessità di procedere all'avvio delle attività per la concessione dei buoni spesa e all'assegnazione dei generi di prima necessità, di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare;

con separata votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
I.G.C. n° 22 del 15-11-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154, Fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. Indirizzi applicativi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Gloria Giuntini Dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona - esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 11 dicembre 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
dott.ssa Gloria Giuntini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Niccolò Nucci Dirigente del Settore 3 - Risorse - esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 11 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
dott. Niccolò Nucci



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to GIOVANNI DI FEDE

Il Segretario Generale

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.